

- dichiarare che la decisione di disgiungere i conti dello Scottish Executive Environment and Rural Affairs Department è illegittima in quanto presuppone che non si applichi il metodo «a campione» descritto nella linea-guida 8 edita dalla Direzione generale VI (Agricoltura) della Commissione nel luglio 1998;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti:

La decisione della Commissione 2004/451/CE è stata adottata nell'ambito del regolamento (CE) 1258/1999⁽¹⁾, relativo al finanziamento della politica agricola comune. All'impugnato art. 2 la Commissione ha deciso di disgiungere i conti, tra gli altri, degli organismi pagatori elencati dal ricorrente e di farne oggetto di una successiva decisione di liquidazione.

Il ricorrente fa valere che, relativamente ai suddetti organismi pagatori, la decisione di disgiungere i loro conti è stata adottata unicamente o principalmente sul presupposto che il metodo «a campione» utilizzato dal National Audit Office del Regno Unito per preparare il suo rapporto e i certificati per l'esercizio finanziario 2003 differisse dal particolare metodo a campione proposto nella linea-guida 8.

A sostegno del suo ricorso il Regno Unito adduce innanzitutto che la Commissione non può legittimamente pretendere dagli organismi di certificazione nazionali che si conformino al metodo esposto in una linea-guida, ove i requisiti posti dai regolamenti nn. 1258/99 e 1663/1995⁽²⁾ siano per sua stessa ammissione soddisfatti. Il ricorrente lamenta, poi, che la stessa Commissione sia incorsa in un errore di diritto nel considerare la propria linea-guida giuridicamente vincolante. Anche se, contrariamente a quanto asserisce il ricorrente, si dovesse decidere che la linea-guida può in linea di principio costituire una norma giuridicamente vincolante, quantomeno la sua portata sarebbe ambigua e l'interpretazione della Commissione colliderebbe con il principio della certezza del diritto. Il ricorrente fa valere anche che, alla luce dei fatti della causa, il comportamento della Commissione, che cerca di imporre la propria interpretazione della linea-guida 8, sia incompatibile con la tutela del legittimo affidamento. Inoltre, il tentativo della Commissione di controllare in che modo il National Audit Office del Regno Unito redige il suo rapporto è, a parere del ricorrente, contrario al principio di sussidiarietà enunciato all'art. 5 del Trattato CE e concretizzato nell'art. 3, n. 1, del regolamento 1663/95. Infine, il ricorrente sostiene che la decisione contestata, qualora la Commissione asserisca di averla adottata sulla base di altre considerazioni, è viziata da un manifesto errore di giudizio.

⁽¹⁾ GU L 155 del 30.4.2003, pag. 123.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103-112.

⁽³⁾ Regolamento della Commissione 7 luglio 1995, n. 1663, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del Feaog, sezione «garanzia» (GU L 158 dell'8.7.1995, pag. 6)

Ricorso del sig. Kris Van Neyghem contro il Comitato delle Regioni, proposto il 15 luglio 2004

(Causa T-288/04)

(2004/C 251/47)

(Lingua processuale: l'olandese)

Il 15 luglio 2004 il sig. Kris Van Neyghem, residente in Tienen (Belgio), rappresentato dal sig. Dirk Janssens, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Comitato delle Regioni.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione 87/03;
- annullare qualsiasi altra decisione con essa connessa o ad essa conseguente;
- inquadrare il ricorrente nel grado B1, o quantomeno nel grado B4/4;
- condannare il Comitato delle Regioni alle spese di causa.

Motivi e principali argomenti:

Il ricorrente, fin dal 1° dicembre 2002, è funzionario presso il Comitato delle Regioni. Il predetto impugna la decisione 26 marzo 2003, con la quale viene inquadrato nel grado B5, quarto scatto.

A sostegno del suo ricorso il ricorrente deduce difetto di motivazione dell'impugnata decisione, violazione dell'art. 5, n. 3, e degli artt. 31 e 32 dello Statuto, nonché violazione del principio di parità di trattamento.

Ricorso di Caremar S.p.A. e altri contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 19 luglio 2004

(Causa T-292/04)

(2004/C 251/48)

(Lingua processuale: l'italiano)

Il 19 luglio 2004, Caremar S.p.A. e altri, con gli avvocati Gian Michele Roberti, Alessandra Franchi e Guido Bellitti, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la Decisione impugnata nella parte in cui considera come aiuti ai sensi dell'art. 87 del Trattato le sovvenzioni per obblighi di servizio pubblico corrisposte a Caremar, Toremar, Siremar e Saremar.
- in via subordinata, annullare la Decisione impugnata nella parte in cui qualifica come aiuti nuovi, e non come aiuti esistenti, le sovvenzioni per obblighi di servizio pubblico corrisposte a Caremar, Toremar, Siremar e Saremar.
- condannare la Commissione alle spese di procedura

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-265/04 Adriatica di Navigazione e. a./Commissione ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Non ancora pubblicata nella G.U.U.E.

Ricorso del Centro Provincial de Jóvenes Agricultores de Jaén contro il Consiglio dell'Unione europea, presentato il 22 luglio 2004

(Causa T-295/04)

(2004/C 251/49)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Il 22 luglio 2004 il Centro Provincial de Jóvenes Agricultores de Jaén, con sede in Jaén (Spagna), rappresentato dall'avv. José Francisco Vázquez Medina, del foro di Jaén, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- dichiarare la nullità – ipso iure – dell'art. 1, n. 7, del regolamento (CE) del Consiglio n. 864/04;
- riservare la decisione sulle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente impugna la disposizione sopra indicata, nella parte in cui include, esclusivamente per l'olio di oliva, la campagna 1999/2000, assieme alle altre tre previste per i restanti settori agricoli (2000/2001, 2001/2002 e 2002/2003), ai fini della determinazione dell'aiuto diretto ai produttori.

A sostegno delle sue pretese, il ricorrente fa valere che la disposizione impugnata, oltre a non esser motivata e a comportare una violazione dell'obbligo di motivazione degli atti, è discriminatoria per determinate regioni e per moltissimi agricoltori, dato che nella campagna 1999/2000 la produzione in Andalusia, e soprattutto in Jaén, è stata assai scarsa. In tal modo, posto che l'aiuto viene calcolato tenendo conto della detta campagna, gli olivicoltori di Jaén, insieme ad altri di Cordova e Granada, risulteranno, per questo solo fatto, gravemente danneggiati dal punto di vista economico e verranno dunque discriminati.

Infine, la parte ricorrente deduce anche uno sviamento di potere.

Ricorso dei sigg. Cristóbal Gallego Martínez, Benito García Burgos e Antonio Parras Rosa contro il Consiglio dell'Unione europea, presentato il 22 luglio 2004

(Causa T-297/04)

(2004/C 251/50)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Il 22 luglio 2004 i sigg. Cristóbal Gallego Martínez, Benito García Burgos e Antonio Parras Rosa, con domicilio in Jaén (Spagna), rappresentati dall'avv. José Francisco Vázquez Medina, del foro di Jaén, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

- dichiarare la nullità – ipso iure – dell'art. 1, n. 7, del regolamento (CE) del Consiglio n. 867/04;
- riservare la decisione sulle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono uguali a quelli dedotti nella causa T-295/04.

Ricorso della Repubblica italiana contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 22 luglio 2004

(Causa T-304/04)

(2004/C 251/51)

(Lingua processuale: l'italiano)

Il 22 luglio 2004, la Repubblica italiana, con l'avvocato dello Stato Antonio Cingolo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione n. C(2004) 1812 fin del 19 maggio 2004, relativa alla dichiarazione di illegittimità, con intimazione di recupero, degli aiuti concessi dall'Italia (ai sensi della legge n. 394 del 1981) sotto forma di abbuono di interessi alla WAM s.p.a. per Euro 104 313,20 a decorrere dal 24 aprile 1996 ed Euro 106 366,60 a decorrere dal 9 novembre 2000 (aiuto di Stato n. C 4/2003/ (ex NN 102/2002)